

STATUTO

ASSOCIAZIONE RIPARATORI PSA ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 – Denominazione dell'Associazione

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo N. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), come modificato dal Decreto Legislativo N. 105 del 3 agosto 2018, e, in quanto compatibile, del Codice civile, un'associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Riparatori PSA Ente del Terzo Settore", siglabile "A.R.PSA. Ente del Terzo settore", da ora in avanti denominata "Associazione".

Art. 2 – Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede in Susa (TO), Frazione Traduerivi N. 15/5

Art. 3 – Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Scopo e finalità dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale, come individuate e stabilite dal successivo art. 5 del presente statuto sociale.

Art. 5 – Attività dell'Associazione

L'Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale, di cui alla lettera g) dell'art. 5 del DLgs. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime:

- Promuovere e organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, ricerche, eventi culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- Crescita professionale dei propri soci, affinché questo porti ad uno sviluppo economico degli stessi;
- Contribuire alla diffusione ed alla conoscenza delle problematiche inerenti alla gestione, alla conduzione di un'attività di officina di riparazione di auto e moto;
- Intrattenere rapporti di collaborazione con i Marchi del Gruppo mandatario di ogni officina associata al fine di migliorare ed implementare i servizi da offrire alla clientela;
- Discutere preventivamente le azioni suggerite dai Marchi per l'anno di esercizio curando gli interessi economici della rete;
- Discutere con i Marchi i trattamenti economici relativi agli interventi in garanzia ed i rapporti con piattaforme garanzie;
- Delineare i percorsi formativi degli operatori delle officine associate seguendo le linee guida dei Marchi;
- Promuovere e curare l'aspetto e l'immagine delle sedi delle officine associate e l'abbigliamento dei relativi operatori seguendo le linee guida dei Marchi, ricercando forniture ed offerte di mercato vantaggiose;
- Esercitare l'attività di "Gruppo d'acquisto" per merci, attrezzature, ricambi, lubrificanti e quant'altro inerente all'attività di autoriparazione;
- Promuovere e sostenere studi, ricerche ed ogni altra attività inerente tutte le espressioni della vita di un'autofficina di riparazione;
- Pubblicare e diffondere on line un bollettino periodico di informazioni inerenti alle tematiche associative denominato "*La voce della rete news*";
- Attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero in senso lato, quali sala musica, sala lettura, sala riunioni, sala audiovisivi;
- Organizzare e promuovere viaggi, corsi e centri di addestramento inerenti e connessi con l'attività di autoriparazione in genere;
- Promuovere la formazione professionale in modo tale da formare professionisti del settore, promuovere ed esercitare l'aggiornamento professionale;
- Realizzare e promuovere laboratori professionali;
- Favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare

L'Associazione stessa al raggiungimento dei propri fini;

- Stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà inoltre gestire, acquistare e locare impianti ed attrezzature, capannoni, nonché potrà effettuare ogni operazione economica commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare senza limitazione alcuna, finalizzate all'ottenimento ed alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'attività

L'Associazione realizza le attività di interesse generale individuate nel precedente art. 5 in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

A tal fine l'organo amministrativo, nel realizzare le attività sociali, dovrà attenersi a tale criterio. Così pure la programmazione dell'esercizio delle stesse attività dovrà essere effettuata osservando le predette modalità.

Art. 7 - Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative;
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi, sia di persone, sia di enti pubblici o privati;
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- Entrate derivanti da attività commerciali conseguite dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- Beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intransmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività sociali previste dallo statuto.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.

Chi intendesse essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono soci le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea dei soci.

Art. 9 – Diritti ed obblighi degli associati

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.

Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo;
- approvare i bilanci annuali;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 – Espulsione del socio

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Segretario-Tesoriere;
5. l'Organo di controllo (ove previsto dalla legge).

Art. 13 – L'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 11, nominati dall'Assemblea per la durata di anni quattro. Il loro mandato scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio.

I suoi membri possono essere riconfermati senza limitazioni di sorta.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio direttivo, per incarichi relativa a attività non connesse alla carica.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune delle proprie funzioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 – Decadimento del consigliere o del Consiglio

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari; dopo tale soglia il Direttivo decade. Il Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci

indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri, qualora siano rimasti in carica i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri in carica possono cooptare i nuovi consiglieri che rimarranno in carica fino alla prima Assemblea dei soci. La prima Assemblea dei soci dovrà confermare i consiglieri cooptati. I consiglieri così confermati rimarranno in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

Art. 16 – Presidente

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca (per gravi motivi) decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente inoltre:

- convoca il Consiglio direttivo e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- firma gli atti e quando occorre si adopera per l' esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell' Associazione;
- cura l' osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed alla tenuta dei rapporti con le autorità pubbliche;
- sovrintende ai rapporti interni tra gli organi dell' Associazione;
- esercita le deleghe a lui attribuite dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente potrà rilasciare procure speciali anche a terzi per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.

Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio Direttivo che deve essere convocato immediatamente dall'assunzione del provvedimento presidenziale.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

Art. 17 – Il Segretario-tesoriere

Qualora si renda necessario, verrà nominato dall'Assemblea, a maggioranza di voti, il

Segretario-tesoriere. Egli redige il verbale delle riunioni e provvede al normale andamento dell'Associazione.

Il Segretario-tesoriere dirige l'amministrazione dell'Associazione, incaricandosi dell'esazione delle entrate e della tenuta dei libri contabili e sociali, compreso il libro soci.

Art. 18 – Organi di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Divieto di distribuzione di utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 – Esercizio finanziario e Bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni o associazioni senza scopo di lucro o di enti religiosi.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, o dell'Assemblea, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 – Disciplina residuale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), come modificato dal Decreto Legislativo N. 105 del 3 agosto 2018, e, in quanto compatibile, dal Codice civile.